

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3462

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUSETTO, CAPRARA, TOGNONI, NANNUZZI, MAGNO, AMENDOLA PIETRO, LACONI, ADAMOLI, SULOTTO, LAIOLO, MICELI, VACCHETTA, SOLIANO, VENEGONI, GORRERI, CLOCCHIATTI, FOGLIAZZA, MONTANARI OTELLO, TREBBI, AMBROSINI, BELTRAME, MONTANARI SILVANO, FERRARI FRANCESCO, CAVAZZINI, SANNICOLÒ, MARCHESI, DAMI, ROFFI, VIDALI, FRANCO RAFFAELE, BOTTONELLI, BECCASTRINI, BARDINI, GIORGI, NANNI, ANGELINI GIUSEPPE, GUIDI, AMICONI, SPALLONE, CIANCA, BIANCO, MISEFARI, COMPAGNONI, GOMEZ D'AYALA, ARENELLA, SPECIALE, DE PASQUALE, PIRASTU, FAILLA, FALETRA**

*Presentata il 30 novembre 1961*

**Norme per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua e per la coordinata utilizzazione delle acque a fini irrigui, potabili, di usi civili, di produzione di forza motrice e di navigazione interna**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo il paese attende che coraggiosamente sia affrontata e risolta la vasta e drammatica problematica attinente ad una giusta politica delle acque ai fini della difesa idraulica e del suolo e per una utilizzazione delle acque per uno sviluppo economico tanto nel campo dell'agricoltura che dell'industria, in quello dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni e dell'estensione delle reti di trasporto attraverso la navigazione interna.

Quando di volta in volta le alluvioni, le frane e le erosioni del terreno colpiscono varie zone del territorio nazionale, tutto il paese è duramente colpito per i lutti che vengono provocati e per le perdite ingenti che l'economia viene a subire.

Non è possibile dar luogo ad un calcolo preciso delle perdite subite nel decennio 1951-1961. Vi è stato chi lo ha indicato in una somma aggirantesi tra i millecinquecento e i duemila miliardi di lire. Ma si tratta di

cifre indicative dei danni emergenti; che, se a queste si aggiungessero quelli derivanti dal lucro cessante, quei danni, cioè, che conseguono alla cessazione di ogni attività produttiva nei luoghi colpiti dai disastri alluvionali, certamente ci si troverebbe di fronte a cifre veramente enormi. Dalla grande rotta del Po del 1951, che vide quasi l'intera provincia di Rovigo sommersa dalle acque, sino agli ultimi disastri accaduti in terra di Sardegna in questi giorni, nasce la certezza che l'aver trascurato per troppo tempo le opere rivolte alla sistemazione idraulica e averle affrontate in modo disorganico e dispersivo inseguendo il male invece di prevenirlo, abbia creato una situazione in cui il processo del dissesto idrogeologico del nostro paese si sviluppa con progressione geometrica, sicché si pone una drammatica alternativa: o si fronteggia tale dissesto in un modo diretto unitario ed organico o le strutture stesse su cui poggiano le forme di vita associate sono

*sempre più compromesse e gli stessi interventi messi in atto nel decennio trascorso, e, quelli che ci si appresta ad effettuare, rischiano di cadere nel nulla.*

Tale è infatti il destino riservato al Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, previsto dal disegno di legge n. 2863, presentato dal governo, configurato nella spesa di 122,5 miliardi di lire in cinque anni, la cui totale insufficienza stà nell'assoluta esiguità degli stanziamenti e nel fatto che esso si colloca in una sistematica delle acque ormai vecchia e superata mancante di un programma coordinato, efficace ed unitario ed è di per se espressione di indirizzi e di scelte di politica economica che, se sono quelli imposti dai gruppi dominanti sull'economia del paese, colpiscono gravemente, però, gli interessi reali della società italiana e contrastano all'esigenza di fondo di uno sviluppo economico democratico.

Lo stesso Piano orientativo per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua che porta la data del 1954, proprio perché elaborato sotto la spinta del movimento democratico, degli Enti locali e dei tecnici più avveduti, è stato un tentativo di predisporre ad una scelta politica motivata; ma conteneva i limiti e le carenze indicate perché mancava l'indicazione dei nessi fondamentali esistenti tra la difesa idraulica e una nuova politica globale delle acque pubbliche in funzione dello sviluppo economico, si taceva sul pur evidente rapporto che corre tra la politica delle acque e le fondamentali riforme di struttura (nazionalizzazione dei monopoli elettrici e riforma agraria), si ometteva di indicare e di fatto si rifiutava la base democratica, il complesso degli istituti della democrazia capaci di vincere la « battaglia dei fiumi » non tanto contro le avversità della natura, quanto contro le forze politiche della conservazione e del privilegio che si oppongono al rinnovamento democratico del nostro paese.

In realtà la politica dei governi della Democrazia cristiana sui problemi della difesa idraulica e dell'uso plurimo delle acque, è stata una politica rivolta contro lo sviluppo democratico del paese sul piano economico, sociale e politico. Aver disatteso alla creazione dell'Ente Regione, aver mortificate l'autonomia e le prerogative degli Enti di decentramento dello Stato, ha significato l'eliminazione o la non utilizzazione degli strumenti dell'iniziativa « dal basso », di quegli strumenti, cioè, che, in sede di programmazione, di controllo dell'attuazione degli interventi necessari avrebbero potuto impe-

dire che la politica dei fiumi, perseguita dai governi della Democrazia cristiana, si risolvesse in interventi tampone, frammentari e disorganici.

Si deve dire che gli italiani non hanno bisogno solamente di esser certi che è economicamente e tecnicamente possibile difendere il paese dai dissesti idrogeologici ricorrenti. Questa certezza, nonostante la politica della Democrazia cristiana, essi l'hanno acquisita. Essi constatano che le acque rappresentano una delle principali risorse dell'economia nazionale e vogliono che questa risorsa sia posta totalmente al servizio di uno sviluppo economico equilibrato. Sei milioni di ettari di terreno mancano di adeguate irrigazioni e ciascuno comprende come questa carenza è collegata sia all'esistenza del predominio dei gruppi idroelettrici sulle acque, sia al permanere dei vecchi rapporti di proprietà nelle campagne, rapporti che si riflettono poi nei centri di poteri attinenti alle acque (ConSORZI di bonifica e di irrigazione) nei quali i diritti democratici dei contadini non hanno ancora cittadinanza.

Migliaia di comuni mancano di acqua potabile, di acquedotti e di fognature. In molte zone del nostro paese e perfino alla periferia di grandi città, l'acqua attinta dai pozzi è sistematicamente dichiarata non potabile dagli ufficiali sanitari o da esami condotti su campioni dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o dagli stessi Istituti universitari di igiene.

Quanto accade nel periodo estivo nelle città e nei paesi dell'Italia meridionale e insulare, ma non solo nel Sud, è tipico di questa situazione; nelle zone del palermitano sulle acque pesa perfino l'ipoteca della mafia locale. Ma il fenomeno, anche questo per la tipica contraddizione che è propria di una società dominata dai monopoli, investe gli stessi centri abitati di montagna e parrebbe proprio un assurdo. Urgenti esigenze, si pongono, d'altra parte per gli stessi approvvigionamenti idrici a scopi industriali sicché l'accrescersi di nuovi insediamenti industriali pone sempre nuovi problemi alle aziende acquedottistiche dei più grandi centri italiani.

Per quanto attiene all'uso delle acque a scopo di navigazione interna per approntare vie di trasporti economicamente giustificati, la nostra arretratezza in senso assoluto e relativo (si vedano le grandi reti navigabili esistenti nei più grandi paesi europei) è tale che nel passato, e, tuttora, si assiste al triste spettacolo di defatiganti discussioni sul modo

con cui organizzare l'idrovia padana, e città e province, amministratori e parlamentari e tecnici sono rimasti divisi sulla convenienza di rendere navigabile il Po o su quella di sostituire al regime naturale un regime artificiale di navigazione. Ma vi è di più. In assenza di una visione d'insieme del problema e dell'assoluta carenza del governo in tal campo, accade che, contemporaneamente, due o più province premono sulle proprie assemblee o sullo stesso Parlamento per la costruzione di questo o quel canale navigabile, approntano progetti e, a questo fine invocano a gruppi, separatamente, leggi speciali e particolari assegnazioni di fondi.

Nel campo, poi, dell'utilizzazione delle acque ai fini idrodinamici — là dove più ampio è stato lo sfruttamento delle acque da parte delle grandi società idroelettriche concessionarie — non da oggi si va affermando che la possibilità di ulteriore uso delle acque per la produzione di energia idroelettrica sarebbe ridotta al minimo. Ma colpisce ed è reale il duplice fatto per cui, mentre i gruppi elettrici non cedono la loro presa sulle acque pubbliche tanto da ottenere sempre nuove concessioni anche su quelle dei fiumi che scorrono in pianura, e, indisturbati, tengono perfino inutilizzate concessioni ricevute in passato, non è dato di vedere, con l'attuale assetto privatistico dell'industria elettrica, quale rapporto si intende stabilire tra usi idrodinamici e usi irrigui, tra il ruolo di nuove centrali termoelettriche e quelle idroelettriche nel quadro, beninteso, di una programmazione dello sviluppo di una politica nazionale della produzione dell'energia elettrica che non consegua, ma anticipi una nuova politica dei consumi, ne determini i nuovi indirizzi e divenga strumento di potere reale per nuove impostazioni della politica economica. Ma a questo fine *l'elemento risolutivo che s'impone con urgenza è la nazionalizzazione dell'industria elettrica.*

Di fronte ai disastri alluvionali ricorrenti, di fronte all'urgente bisogno di sviluppare un'agricoltura moderna, posti al cospetto di anomalie e di carenze esistenti nell'utilizzazione di una così importante risorsa economica, non si può non essere ricondotti alle considerazioni iniziali.

Una politica delle acque tale da comprendere tutte le facce del complesso poliedro non è stata organicamente affrontata ed attuata non perché non si potesse farlo ma perché i gruppi dominanti sull'economia italiana si sono dedicati soprattutto ad uno sfruttamento unilaterale delle risorse in ciò

sacrificando gli interessi del paese. Di qui l'accumularsi di squilibri e di contrasti. Contrasti tra gruppi idroelettrici e lo sviluppo dell'economia montana, tra l'agricoltura e l'industria, tra lo stato d'abbandono di vaste zone del paese, dal delta polesano alle terre calabresi, e la politica di immigrazione forzata di grandi masse umane verso le isole dello sviluppo monopolistico, tra l'abbondanza di acque nel territorio nazionale e la mancanza di elementari strutture del vivere civile connesse allo stesso uso delle acque, tra i compiti e il ruolo che la Costituzione assegna agli istituti di democrazia decentrati (comuni, province, regioni, ecc.) e il permanere della vecchia centralizzazione burocratica e di una ancor più vecchia legislazione sulle opere idrauliche, sul regime delle concessioni di acque pubbliche, sulla bonifica, ecc. Il giudizio, però, sulla politica delle classi dominanti non può fermarsi a queste constatazioni e nemmeno può concludersi che, in definitiva, per il fatto che il Governo ha presentato e fatto discutere già nelle Commissioni dell'Agricoltura e dei Lavori pubblici il disegno di legge n. 2863 menzionato al principio, ancora una volta i gruppi dominanti hanno scelto la via del niente, il che è già una scelta quando pensiamo al modo con cui viene articolandosi la spesa pubblica attraverso i diversi piani settoriali tipici dell'attuale Governo (Piano verde, Piano delle autostrade, Piano della scuola, ecc.). Il problema è più complesso e non a caso è avvenuto che un folto numero di deputati della Democrazia cristiana, abbia ritenuto opportuno di presentare nell'ottobre testé trascorso, la proposta di legge n. 3328 per un piano di irrigazione integrale congiunta alla difesa idraulica, da attuarsi, nel periodo di tempo di venti anni, per le opere necessarie. A parte ogni considerazione sulla possibilità, sul piano tecnico, di fare in modo che le opere fondamentali auspiccate per dar luogo all'irrigazione di sei milioni di ettari di terra — costruzione di grandi bacini ed invasi — possono sempre identificarsi con quelle necessarie per la difesa idraulica — fatto molto discutibile stante alle condizioni del suolo alla particolarità e variabilità degli elementi idroorografici del nostro paese, è certo che la citata proposta introduce, dal punto di vista dei gruppi dominanti, già alcuni elementi di maggiore razionalità sia sotto il profilo della spesa che degli strumenti operativi al fine di approntare delle fondamentali infrastrutture che concorrano anch'esse a spianare la strada alla penetrazione capitalistica nelle nostre campagne.

Chi, come noi, si ricollega, invece alle iniziative e alle lotte condotte dalle masse popolari del nostro paese e alle proposte che la parte più avanzata del movimento operaio e democratico ha espresso sui principi e sui temi di una nuova politica delle acque, affronta questa problematica collocandosi da un punto di vista diverso, che assume il carattere di una vera e propria alternativa, sia negli indirizzi che nella nuova maggioranza politica atta a sostenerla.

È questo il senso della proposta di legge che sottoponiamo al giudizio dell'Assemblea.

Noi affermiamo che il problema della difesa del suolo e della sistemazione idraulica è un problema nazionale cui spetta un diritto di priorità nella collocazione delle scelte politiche di fondo: ma aggiungiamo subito che le infrastrutture rivolte a questo fine debbono essere strumenti di uno sviluppo economico equilibrato delle zone di montagna, di collina e di pianura solcate dai nostri corsi d'acqua, rivolto ad aumentare la occupazione e ad elevare i redditi dei lavoratori; uno sviluppo, quindi, che si contrappone all'attuale linea di espansione monopolistica (articolo 1.). È evidente, allora, che a noi preme sottolineare non tanto gli aspetti quantitativi, quanto quelli qualitativi e, cioè, di politica economica del complesso problema, in uno con quelli di una nuova metodologia circa il modo con cui attuare una nuova politica delle acque pubbliche. Noi sappiamo che i gruppi dominanti sulla nostra economia da tempo chiedono una dilatazione della spesa pubblica nel campo delle diverse infrastrutture proprio perché mentre hanno sempre operato in modo incontrollato nella sfera degli investimenti atti a tradursi nel massimo profitto, hanno sempre preteso che la spesa pubblica venisse subordinata agli obiettivi particolari della sfera dei propri investimenti privati (tipici esempi: il Piano verde e il Piano delle autostrade). Nessuno di noi, quindi, inseguirà costoro nella corsa al rialzo della spesa pubblica per tali fini, ma affermiamo che l'onere che lo Stato deve sopportare per attuare interventi capaci di tradurre in pratica una politica delle acque, quest'onere, in ogni caso, dovrà essere in funzione di una politica democratica dello sviluppo economico, secondo l'imperativo: meno profitti dei monopoli, più larghe disponibilità di mezzi per la collettività nazionale.

Allo stesso modo noi sappiamo che i gruppi dominanti avvertono l'esigenza di introdurre elementi di programmazione e di pianificazione nell'economia per razionalizzare

e rendere più rapida l'espansione capitalistica e monopolistica che è in atto. Ma anche qui, poiché l'uso di parole identiche può dar luogo a gravi confusioni, il nostro concetto di programmazione e di politica di sviluppo è completamente diverso. Esso è una piattaforma di lotta intorno ad obiettivi, di libertà, di riforme e di aumenti dei redditi delle masse popolari, che spezzano quel tipo di espansione e lo sostituiscono con uno sviluppo dell'economia nella misura in cui si affermano nuove maggioranze democratiche a tutti i livelli.

Perciò proprio richiamandoci alla politica delle acque che è un elemento non secondario di questo tipo di politica di sviluppo, all'elaborazione di un piano di interventi per affrontare e risolvere i problemi della difesa idraulica e dell'uso plurimo delle acque concepito dall'alto, noi contrapponiamo l'esigenza di una elaborazione dal basso, attraverso l'azione congiunta dei lavoratori, dei tecnici, delle categorie interessate con quella degli istituti tipici del decentramento dello Stato quale la Regione, innanzitutto, le Province, i Comuni.

Questa elaborazione dal basso, e il controllo della realizzazione di programmi e di piani di attuazione di opere rivolte al coordinamento di usi congiunti delle acque a fini irrigui, potabili, idrodinamici, di navigazione interna, con gli interventi rivolti ad una sistematica regolazione dei fiumi della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le alluvioni (articoli 2, 3, 4, e 5), senza che questo comporti oneri ingiustificati per gli stessi Enti locali, garantisce che la tutela degli interessi della collettività prevalga su quelli di gruppi privati più forti (ad esempio i monopoli idroelettrici).

Il necessario coordinamento tra i piani regionali o interregionali, per bacini idrografici unitariamente intesi, viene da noi affidato (articoli 6, 7 e 8) all'esecutivo (Comitato di Ministri) che, avvalendosi di una Consulta nazionale alle acque, espressione delle Assemblee elettive locali, dei lavoratori, dei tecnici, dei contadini, dei medi operatori economici, ecc., ha il compito di sottoporre al giudizio e alla decisione delle Assemblee parlamentari un piano generale di opere e i relativi fabbisogni finanziari, piano ispirato dai criteri dello sviluppo economico indicati all'articolo 6.

Al tempo stesso convinti come siamo che occorre porre delle remore all'attività che i gruppi monopolistici privati svolgono intorno

al patrimonio idrico nazionale arrecando, inoltre, danni non indifferenti all'economia montana; preoccupati come siamo che la gestione dei servizi e delle attività economiche nei diversi rami, industriale, agricolo e commerciale, conseguenti ed attinenti alle stesse infrastrutture (per l'irrigazione o per le acque potabili, per la navigazione interna), diventino pascolo esclusivo dei grandi gruppi monopolistici privati, riteniamo che sia perfettamente aderente alla difesa degli interessi della collettività per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, introdurre alcune norme che affermino queste esigenze:

1°) nel momento stesso in cui si impone con urgenza la nazionalizzazione della industria elettrica è necessario impedire che i gruppi idroelettrici nella loro qualità di concessionarie di grandi derivazioni di acqua, continuino nella loro politica di accaparramento del residuo patrimonio idrico e imponere loro alcuni obblighi circa l'indennizzo dei danni arrecati nelle zone di montagna e circa il contributo che sono chiamati a dare all'attuazione delle stesse opere di difesa idraulica (articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14);

2°) occorre democratizzare i centri di potere attraverso i quali si organizza e si attua la politica delle acque nelle nostre campagne, abolendo il voto plurimo nei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento e introducendo norme che garantiscano il rispetto della democrazia nelle elezioni degli organismi dirigenti di questi Enti e la loro integrazione con rappresentanze degli Enti locali (articolo 15);

3°) è necessario prevedere la costituzione di grandi aziende pubbliche per la costruzione la gestione e l'esercizio di impianti di acquedotti e di fognature proponendo norme che garantiscano il carattere democratico della loro composizione e dei loro organismi di direzione (articoli 16 e 17);

4°) è necessario affermare il principio che la gestione di tutti i servizi attinenti e connessi alle opere di navigazione interna e alle aree industriali che possono svilupparsi in con-

seguenza, è pubblica ed è affidata agli Enti locali (regioni, province, comuni), in uno con la necessità che i programmi degli investimenti pubblici e privati per la creazione di nuovi impianti nelle aree industriali e nelle zone ove si realizzano nuove condizioni di sviluppo agricolo, industriale e commerciale, in conseguenza dell'attuazione delle opere di difesa di uso plurimo delle acque, siano sottoposti al controllo delle assemblee regionali, delle province e dei comuni interessati protagonisti di uno sviluppo economico democratico (articolo 18).

Onorevoli colleghi, abbiamo illustrato i motivi e criteri che ispirano la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame. Essa non vuol essere un piano che si aggiunga a tutti gli altri piani settoriali che hanno caratterizzato la politica del Governo e del partito di maggioranza. Essa, invece, vuol essere un'alternativa delle forze politiche e degli istituti che debbono elaborare ed attuare una nuova politica delle acque ai diversi livelli e nei diversi campi, perché questa è la condizione indispensabile a che i sacrifici della collettività destinati ad opere di grande rilevanza, non possano venir vanificati.

Nessuno può illudersi che con il Governo e con la maggioranza che lo sostiene i principi e le norme che tendono ad informare la nostra proposta possano essere accolti. Convinti come siamo che ogni conquista democratica è il frutto di ampie ed intense lotte delle masse popolari, di intelligenti ed appassionate iniziative degli Enti e delle Organizzazioni che si richiamano agli ideali e all'azione delle classi lavoratrici del nostro paese, proprio le lotte e l'azione dei lavoratori sono il cuore dell'alternativa che noi contrapponiamo alle gravi responsabilità della classe dirigente, alle sue carenze e alle sue scelte fatte contro gli interessi della nazione, perché sono quelle lotte, quelle iniziative che preparano ed esprimono già oggi la nuova maggioranza per una reale politica di rinnovamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per promuovere uno sviluppo equilibrato delle zone di montagna, di collina e di pianura, l'aumento della occupazione e l'elevamento dei redditi dei lavoratori, i piani rivolti a garantire le opere di difesa idraulica e di utilizzazione delle acque a fini irrigui, potabili, di usi civili, di produzione di forza motrice e di navigazione interna, nonché gli stanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e quelli che in futuro potranno essere approvati per le materie di cui alla presente legge, sono regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.

### ART. 2.

Ciascuna Assemblea regionale ha il compito di predisporre il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini irrigui, potabili, idrodinamici e di navigazione interna con gli interventi rivolti alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua ai fini della lotta contro l'erosione del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

L'Assemblea regionale elabora il piano definitivo per l'attuazione del programma di cui al comma precedente e ne controlla l'applicazione.

Nel piano di attuazione debbono essere indicate:

le opere idraulico-forestali, idrauliche propriamente dette, idraulico-agrarie ai fini della difesa idraulica, della sistemazione e della bonifica dalla montagna alla pianura;

le opere di irrigazione seconda l'opportunità scelta tra il sistema d'irrigazione a scorrimento e quello d'irrigazione a pioggia da attuarsi mediante la costruzione di serbatoi artificiali e di laghi collinari;

le opere di utilizzazione e di adduzione delle acque a fini potabili e di usi civili per l'approvvigionamento idrico delle popolazioni e l'attuazione di opere igienico-sanitarie;

le opere relative all'utilizzazione delle acque in montagna a scopi idroelettrici nonché quelle, ove sia possibile, della bacinizzazione dei fiumi in pianura agli stessi fini, purché la loro attuazione non contrasti con le esigenze dell'agricoltura;

le opere relative allo sviluppo della navigazione interna ed in particolare del Po e del sistema delle acque della Valle Padana.

ART. 3.

I programmi e i piani di cui all'articolo precedente devono obbedire ai seguenti requisiti:

a) armonizzarsi e integrarsi con gli intenti e gli scopi che presiedono alla preparazione dei piani regionali e del piano nazionale di sviluppo economico democratico;

b) procedere per bacini idrografici unitariamente intesi e indicare l'organica successione, e, dove sia necessario, la contemporaneità delle opere da eseguire;

c) indicare, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti, le categorie alle quali le opere debbono essere attribuite;

d) contenere le direttive cui deve attenersi l'attuazione delle opere che sono di esclusiva competenza dello Stato, che quelle eseguibili dai privati con il concorso dello Stato.

ART. 4.

Ove la Regione non sia ancora costituita, i compiti dell'Assemblea regionale sono affidati ad un Comitato provvisorio presieduto dal presidente del Consiglio provinciale del capoluogo di regione e composto di cinque delegati di ciascun Consiglio provinciale designati in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Il Comitato provvisorio si avvale della collaborazione di una Consulta regionale alle acque, così composta:

del provveditore regionale alle opere pubbliche;

dell'ispettore compartimentale alle foreste;

dell'ispettore compartimentale dell'agricoltura;

di sei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative;

di sei rappresentanti dei piccoli e medi operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e turismo designati dalle rispettive organizzazioni nazionali più rappresentative;

di sei tecnici, dei quali due designati dall'ordine professionale nazionale degli ingegneri, due dall'ordine dei dottori in agraria e due rispettivamente dagli ordini dei geo-

metri e dei periti agrari, particolarmente versati nelle materie attinenti ai programmi e ai piani di cui ai precedenti articoli;

dei presidenti dei Consorzi tra comuni per la costruzione e la gestione di acquedotti e fognature o degli Enti pubblici aventi il medesimo fine;

dei presidenti dei Consorzi tra province e comuni per la navigazione interna;

dei presidenti dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario eletti secondo le norme previste dal successivo articolo 15.

Il Magistrato per il Po, il Magistrato alle acque, l'ispettore generale per il Tevere, i presidenti dell'Ente autonomo acquedotti pugliesi e dell'Ente acquedotti siciliani fanno parte di diritto, anche a mezzo di loro delegati, delle Consulte regionali alle acque nei cui territori si effettuano le opere di cui all'articolo 2, assegnate per legge alla loro competenza.

Le consulte alle acque vengono nominate dai Comitati provvisori di cui al presente articolo.

#### ART. 5.

Le Assemblee regionali o, ove la regione non sia ancora costituita, i Comitati provvisori aventi giurisdizione sui territori che ricadono in unico bacino idrografico o appartenenti a più bacini idrografici, agiranno congiuntamente per predisporre i programmi e i piani di cui agli articoli precedenti e per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Nell'intento di utilizzare e di concorrere ad elevare la preparazione teorico-pratica dei ricercatori, degli studiosi e dei tecnici delle materie attinenti ai programmi e ai piani di attuazione, le Assemblee regionali, e, ove la Regione non sia ancora costituita, i Comitati provvisori promuovono consultazioni e incontri tra gli studiosi, indicano concorsi con premi, istituiscono borse di studio.

#### ART. 6.

È costituito un Comitato di Ministri composto dai Ministri per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per i trasporti avente i seguenti compiti:

1°) coordinare i programmi e i piani di attuazione approvati dalle Assemblee regionali o dai Comitati provvisori;



2°) predisporre un programma e un piano generale di attuazione di opere che:

sia elaborato in funzione di un programma nazionale di sviluppo economico democratico;

sia ispirato a criteri di priorità nell'attuazione delle opere in ordine all'urgenza e all'organicità degli interventi sia per la sistemazione dei bacini idrografici dove più ampiamente e intensamente si manifesta il dissesto idraulico e geologico, sia per quanto attiene alla scelta dei tempi e delle zone ai fini della realizzazione di uno sviluppo equilibrato dell'economia nazionale;

obbedisca all'esigenza primaria di assicurare alle popolazioni il fabbisogno indispensabile di acqua ai fini previsti dall'articolo 1.

Il Comitato dei ministri di concerto con il Ministro per il tesoro predispone il piano finanziario per l'attuazione delle opere di cui al comma precedente.

Il Comitato dei Ministri è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici.

#### ART. 7.

Il Comitato dei Ministri è tenuto a presentare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il programma e il piano generale delle opere nonché il piano finanziario di cui all'articolo precedente al Parlamento che li approva.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro per i lavori pubblici riferirà al Parlamento sull'esecuzione data nei precedenti dodici mesi alle opere previste dall'articolo 6 e sulle previsioni per l'anno successivo.

#### ART. 8.

Per adempiere ai compiti fissati dalla presente legge il Comitato dei Ministri si avvale della collaborazione di una Consulta nazionale alle acque così composta:

del presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

del presidente del Consiglio Superiore dell'agricoltura e foreste;

dei presidenti delle Giunte regionali o dei Comitati provvisori di cui all'articolo 5;

di sei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative;

di sei rappresentanti di piccoli e medi operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e turismo designati

dalle rispettive organizzazioni nazionali più rappresentative;

di sei tecnici, dei quali due designati dall'Ordine professionale nazionale degli ingegneri, due designati dall'Ordine professionale nazionale dei dottori in agraria e due designati rispettivamente dagli Ordini dei geometri e dei periti agrari, particolarmente versati nelle materie attinenti ai programmi e ai piani di cui all'articolo 2 e successivi

ART. 9.

In attesa che si provveda con legge alla nazionalizzazione degli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, non è ammesso il rinnovo a qualsiasi titolo delle concessioni di acque pubbliche per la produzione di forza motrice.

Tutte le concessioni di acque pubbliche per la produzione di forza motrice, non ancora utilizzate, sono dichiarate decadute.

Le concessioni di acque di cui ai commi precedenti sono trasferite all'Ente Regione o, ove esso non sia ancora costituito, allo Stato che ne cureranno l'esercizio e la utilizzazione.

Nessun indennizzo è previsto per quei concessionari che non abbiano dato inizio ai lavori per la costruzione di impianti idroelettrici.

ART. 10.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso irriguo e potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti presistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 10 per cento della portata annua media concessa.

ART. 11.

Ai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per scopi idroelettrici è fatto obbligo di rimborsare agli aventi diritto i danni provocati con gli impianti elettrici.

ART. 12.

È fatto obbligo ai concessionari di acque pubbliche per scopi idroelettrici riconoscere agli espropriati il diritto alla ricostruzione delle abitazioni, dei locali per l'esercizio delle attività industriali e artigiane e alla

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riattivazione dei servizi nella località scelta nell'ambito del territorio comunale. Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà deciderà un collegio arbitrale nominato a termine di legge con veste di arbitro amichevole compositore.

## ART. 13.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, restando ferme per le parti il diritto al ricorso, davanti all'Autorità giudiziaria competente, avverso alla stima fatta dal perito d'ufficio e avverso alla liquidazione delle spese.

## ART. 14.

Ai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione idraulica del bacino imbrifero a monte della derivazione o del serbatoio secondo le norme stabilite dal regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2035, e in armonia con gli scopi e con quanto previsto dai piani di attuazione di cui ai precedenti articolo 2 e successivi.

## ART. 15.

L'articolo 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è abrogato.

Nei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario il voto plurimo è vietato. Ogni consorziato ha il diritto ad un solo voto qualunque sia la superficie di terreno posseduta.

Per le elezioni degli Organi di amministrazione e di controllo dei Consorzi di cui al comma precedente, è fatto obbligo di garantire:

- a) l'esercizio del voto diretto e segreto;
- b) l'istituzione di seggi elettorali in tutti i centri abitati del comprensorio di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- c) la rappresentanza proporzionale in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale delle varie liste di candidati.

Il Consiglio di amministrazione di ciascun Consorzio può essere integrato con la partecipazione di adeguate rappresentanze dei comuni, delle province del comprensorio, nonché dei lavoratori agricoli e dei coltivatori non proprietari.

ART. 16.

Allo scopo di estendere, di potenziare e di completare gli impianti di acquedotti e di fognature in tutto il territorio nazionale, vengono costituite aziende pubbliche per la costruzione e la gestione di acquedotti e fognature aventi circoscrizione territoriale comunale o intercomunale, provinciale o interprovinciale, regionale o interregionale secondo le direttive contenute nei programmi e nei piani di attuazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

Le aziende pubbliche di cui al comma precedente, provvedono:

a) alla costruzione di acquedotti e di fognature, comprese le reti interne ed ogni altro impianto necessario per il loro completo funzionamento;

b) al completamento, al miglioramento e all'ampliamento di impianti già esistenti previa assunzione della loro gestione e manutenzione;

c) alla gestione e alla manutenzione degli acquedotti e delle fognature ivi compreso la distribuzione dell'acqua e la vendita di liquami e di sottoprodotti di impianti epurativi in tutti i centri abitati delle circoscrizioni territoriali da esse servite.

ART. 17.

Fanno parte delle aziende di cui all'articolo precedente i rappresentanti di tutti i comuni che vi aderiscono e di quelli i cui territori ricadono nelle circoscrizioni servite dalle aziende medesime. I rappresentanti sono designati dai Consigli comunali e si riuniscono in assemblea generale almeno una volta all'anno.

L'assemblea generale dell'azienda pubblica:

formula e approva lo statuto dell'azienda contenente le norme di organizzazione e di funzionamento dell'Ente medesimo;

nomina un Consiglio d'amministrazione e un Collegio sindacale dei quali stabilisce il numero dei componenti avendo riguardo all'esigenza di garantire la partecipazione delle minoranze e dei rappresentanti del personale dipendente dall'azienda;

discute e approva il bilancio annuale dell'azienda in sede di preventivo e di consuntivo.

ART. 18.

La gestione di tutti i servizi attinenti e connessi alle opere per la navigazione interna di cui ai piani di attuazione previsti dall'articolo 2, nonché delle aree industriali che possono svilupparsi in conseguenza, è pubblica ed è affidata alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

I programmi degli investimenti pubblici e privati rivolti ai fini della creazione di nuovi impianti industriali nelle aree di cui al comma precedente e nelle zone ove si siano realizzate nuove condizioni di sviluppo agricolo, industriale e commerciale in conseguenza dell'attuazione dei programmi e dei piani di cui agli articoli 2 e successivi, sono sottoposti all'esame delle Assemblee regionali o delle provincie e dei comuni interessati per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della presente legge.